

**STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI NAPOLI «CAVALLINO RAMPANTE »**

ARTICOLO 1

E' istituito fra i dipendenti della Città Metropolitana di Napoli, in servizio e in quiescenza, e delle società collegate o partecipate un Circolo Ricreativo.

Detto Circolo prende la denominazione di «Circolo Ricreativo dell'Amministrazione Provinciale di Napoli Cavallino Rampante» di seguito denominato C.R.A.P.

Il circolo ha sede sociale presso il Palazzo della Provincia in piazza Matteotti n° 1 e sede operativa in via Don Bosco 4/f.

ARTICOLO 2

Sono finalità del C.R.A.P. le attività di carattere ricreativo culturale, artistico, sportivo e turistico per l'impiego del tempo libero dei lavoratori. Il C.R.A.P. promuove tutte le iniziative atte ad accrescere le capacità morali e intellettuali dei soci, nonché a favorire l'assistenza e la solidarietà fra i soci stessi.

Il Circolo può decidere di svolgere, nel rispetto della legislazione vigente e per la sola attuazione delle finalità istituzionali, attività accessorie quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, che non eccedano i costi di diretta imputazione; in tal senso, al fine di realizzare la solidarietà tra i soci, il Circolo può prevedere acquisti collettivi di prodotti operando anche come "gruppo di acquisto solidale" ai sensi dell'art. 1 co.266 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244. Il Circolo inoltre può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali. Sono

altresì incluse nella competenza del C.R.A.P. tutte quelle iniziative volte a stipulare agevolate convenzioni con Società, Enti e Privati.

ARTICOLO 3

Il C.R.A.P. è un'associazione dotata di autonomia funzionale, apartitica, senza scopi di lucro. La durata del Circolo viene stabilita a tempo indeterminato o secondo quanto previsto dall'art.27.

ARTICOLO 4

Il C.R.A.P. può articolarsi in « Sezioni specializzate » di natura tecnico - organizzativa per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

ARTICOLO 5

Sono Soci effettivi del CRAP:

A) i dipendenti in servizio presso gli Uffici centrali e periferici della Città Metropolitana di Napoli;

B) il personale in quiescenza della Città Metropolitana di Napoli;

C) i dipendenti delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Napoli almeno all'80% (ottantapercento);

D) il personale che a qualunque titolo di legge o di volontarietà sia trasferito presso altri Enti o Aziende a carattere pubblico o privato;

E) i Consiglieri Metropolitanari in carica, il Segretario Generale e il Direttore Generale;

F) Possono essere Soci persone non incluse nei punti da A) ad E) la cui richiesta di iscrizione viene sottoposta al Consiglio Direttivo da un Socio regolarmente iscritto al Circolo e sottoposte al gradimento del Consiglio

Direttivo. I Soci esterni non potranno superare il 10% dell'insieme dei Soci di cui dal punto A) al punto E). In presenza di specifiche esigenze, il Comitato Direttivo potrà autorizzare il superamento di detta percentuale.

E' socio onorario il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare permanentemente la qualifica di socio onorario a personalità del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e a quanti contribuiscono a promuovere, sostenere ed onorare il Circolo stesso.

L'adesione viene formalizzata a seguito di esplicita richiesta per iscritto

ARTICOLO 6

I Soci effettivi in servizio presso la Città Metropolitana di Napoli di cui al punto A) dell' articolo 5 corrispondono una quota sociale annuale, ad oggi stabilita in Euro 48,00= (quarantotto/00) e la quota di iscrizione una tantum ad Euro 7,00= (sette/00).

Tutti i Soci di cui ai punti B), C), D) ed E) dovranno versare all'atto dell'iscrizione una quota unica pari a Euro 48,00= (quarantotto/00). La quota versata darà diritto ad usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'associazione al C.R.A.P. compresi eventuali premi, regali, contributi su iniziative e quanto altro spettante ai soci.

I Soci di cui al punto F) dovranno versare all'atto dell'iscrizione una quota unica pari a Euro 12,00= (dodici/00). La quota versata darà diritto ad usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'associazione al C.R.A.P. di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ma non sono compresi eventuali premi, regali, contributi su iniziative e quanto altro spettante ai Soci di cui al precedente comma.

Eventuali successive variazioni delle quote potranno essere stabilite dall'Assemblea Straordinaria convocata secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

I Soci onorari possono corrispondere un contributo annuo facoltativo.

L'impegno dell'associato è per anno solare e non per frazione e si intende tacitamente rinnovato per i Soci di cui al punto A) del precedente articolo in mancanza di dimissioni scritte entro il 30 novembre di ogni anno.

Il pagamento della quota annuale sarà effettuata dai soci di cui al punto A) con trattenuta mensile, pari a 1/12 della quota complessiva, direttamente sulle competenze spettanti. In caso di iscrizione infrannuale si provvederà al recupero dei mesi trascorsi sulla prima busta paga utile.

Le somme versate per le quote annuali e la quota di iscrizione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, le quote a scadere fino al dicembre successivo potranno essere versate in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso il socio avrà comunque diritto ad usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'associazione al C.R.A.P. compresi eventuali contributi, premi, regali e quanto altro spettante ai Soci.

ARTICOLO 7

ABROGATO

ARTICOLO 8

Sono organi del CRAP: a) l'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.

ARTICOLO 9

I Soci effettivi di cui ai punti da A) ad E) dell'articolo 5 hanno diritto al voto ed eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo. I Soci onorari e quelli di cui al punto F) dell'articolo 5 non hanno diritto al voto. Possono essere eletti alle cariche sociali solo i Soci di cui al punto A) dello stesso articolo.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e si riunisce ordinariamente una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/3 dei soci effettivi. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione se presenti la metà più uno dei soci effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione si effettua mediante avviso ai soci che viene affisso nella sede sociale, nei posti di lavoro e pubblicato anche sul sito internet almeno dieci giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del C.R.A.P. e, in assenza di questi, un socio scelto dal Presidente.

Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. La votazione può essere palese o a scheda segreta. In quest'ultimo caso, il Presidente nomina tre scrutatori fra i Soci effettivi

presenti.

All'Assemblea straordinaria sono demandate le modifiche del presente Statuto; in tal caso l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti e delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Qualora vi fossero interventi legislativi o normativi che rendano obbligatorie modifiche del presente Statuto, il Consiglio Direttivo procederà ad esaminare i riflessi di tali situazioni, ed eventualmente a porre in atto autonomamente tutte le eventuali modifiche da apportare per validare lo Statuto.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri liberamente eletti tra i Soci di cui al successivo comma 2 secondo il principio del voto singolo. Il Circolo al fine di garantire la massima partecipazione di tutti gli iscritti può prevedere, con apposito regolamento, l'istituzione di un seggio telematico che assicuri la segretezza di voto, nonché la regolarità ed efficienza delle operazioni di scrutinio, a norma di quanto previsto nel presente statuto e nella normativa vigente. Le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono ogni 4 anni con le seguenti norme:

1. un Comitato Elettorale nominato dall'Assemblea formato da 3 a 5 membri provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse;

2. possono partecipare alle elezioni i soci effettivi di cui al punto A) dell'art.5 iscritti da almeno un mese al CRAP ed in regola con i pagamenti;

3. le elezioni devono essere indette dal Comitato Elettorale entro i trenta giorni precedenti alla scadenza del mandato e svolgersi entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato con un preavviso di almeno 15 giorni; in caso di mancata indizione nei termini previsti dal presente Statuto, le elezioni possono essere indette dal 10% dei soci aventi diritto al voto;

4. sono da eleggere massimo 7 membri del Consiglio Direttivo;

5. le liste devono essere presentate al Comitato Elettorale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni; la lista deve essere corredata da almeno 50 firme di soci effettivi nonché la copia del relativo documento di riconoscimento; ogni socio può firmare una sola lista. Quest'ultima deve contenere un numero di candidati compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette); il Comitato Elettorale, dopo averne controllata la validità, deve esporre le liste;

6. oltre al voto di lista il socio effettivo può esprimere tre preferenze. Risulta eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti, tra due o più liste, entro dieci giorni si ripeteranno le elezioni solo tra quelle liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Nel caso di ulteriori parità si indicano nuove elezioni a cui partecipano tutte le liste ex-novo. Nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze riportate tenuto conto di quanto statuito al comma 4. A parità di preferenze costituisce titolo la minor età anagrafica.

I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati.

In virtù della natura apolitica ed apartitica del circolo, sono altresì incompatibili con la carica di membro del Consiglio direttivo le cariche elettive o dirigenziali di partiti politici o di sindacati.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, vengono contestate dal Presidente che invita l'interessato a rimuoverle o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Economo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è indetta con preavviso di 5 giorni salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto che indicherà l'Ordine del Giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni, sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del C.R.A.P. ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

Formula i regolamenti interni e elabora il bilancio preventivo che viene approvato dall'Assemblea dei soci.

Elabora il bilancio economico - finanziario consuntivo e la relazione dell'attività svolta che vengono approvati dall'Assemblea dei soci.

E' responsabile verso i soci del regolare funzionamento del C.R.A.P., nonché del corretto impiego dei fondi o della custodia dei beni mobili ed immobili propri e ad esso affidati.

Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri Enti ricreativi di lavoratori.

Nomina i responsabili delle « Sezioni specializzate ». Approva i regolamenti particolari delle predette Sezioni. Nomina i soci onorari.

ARTICOLO 13

Il Presidente assume la rappresentanza legale del C.R.A.P.. Convoca e presiede il Consiglio. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.R.A.P.. Firma la corrispondenza e cura i rapporti con la Città Metropolitana di Napoli e con vari Enti. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso nella prima seduta.

ARTICOLO 14

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di

impedimento, esercitandone, in tale caso, tutti i poteri.

ARTICOLO 15

Il Segretario Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Ha in consegna i beni mobili ed immobili del C.R.A.P. e provvede alla tenuta del libro degli inventari.

Il Segretario Economo redige i bilanci preventivo e consuntivo. Cura in particolare il libro dei soci ed i documenti contabili. Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i libri dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci.

Attende a tutte quelle altre mansioni devoluteagli dai Regolamenti interni o affidatagli con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

Le cariche sociali e gli incarichi eventualmente conferiti ai soci non sono retribuiti

ARTICOLO 17

I proventi del C.R.A.P. sono costituiti:

A) entrate ordinarie:

1. quote di iscrizione e quote individuali dei soci;

B) entrate straordinarie:

1. contributi della Città Metropolitana di Napoli o di altri Enti;
2. eventuali entrate derivanti da manifestazioni o da gestioni interne;
3. redditi di capitali;

4. qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti e da altri atti di liberalità.

5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 18

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

ARTICOLO 19

Nel caso di infrazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

A) ammonizione scritta;

B) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a 6 mesi

C) radiazione.

Contro il provvedimento di cui alle lettere A) B) C) l'interessato può, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fare ricorso al Collegio dei probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso

ARTICOLO 20

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

ARTICOLO 21

Si cessa dalla qualità di socio effettivo nei casi di:

a) espressa richiesta del socio;

b) sanzione disciplinare a carico del socio di cui alla lett. C del precedente art. 19.

ARTICOLO 22

I responsabili delle «Sezioni specializzate» possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 23

Nel caso che il C.R.A.P. non svolga l'attività preventivata, non si attenga ai fini espressi nel presente Statuto o espliciti comunque attività pregiudizievoli alle proprie finalità e agli interessi dei soci e non risponde agli impegni

assunti, l'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo e la nomina in sua vece di un Commissario straordinario con il compito di predisporre le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo che dovranno svolgersi entro 60 giorni dallo scioglimento del precedente Consiglio. In tal caso l'Assemblea risulta validamente costituita se rappresentata dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 24

In caso di cessazione dell'attività del C.R.A.P. i beni patrimoniali di qualunque tipo e specie sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità del Circolo o a fini di pubblica utilità o altra destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25

La qualità di socio del C.R.A.P. comporta la incondizionata accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 26

Eventuali problemi interpretativi del Presente Statuto e dei Regolamenti dovranno essere domandati al Consiglio Direttivo che è tenuto a pronunciarsi in merito entro 60 giorni.

ARTICOLO 27

Lo scioglimento del C.R.A.P. potrà avvenire per deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze di cui al precedente art. 23, ultimo comma, ovvero se il numero dei soci effettivi risulta inferiore a 50 unità.